

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 24

Adunanza 12 giugno 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI MONCALIERI - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 601 - 130549/2001

Sotto la presidenza dell'Assessore anziano LUIGI RIVALTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente prof. MERCEDES BRESSO e gli Assessori GIUSEPPE GAMBA e GIOVANNI OLIVA.

Il Presidente f.f., riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente f.f.

Premesso che il Comune di Moncalieri:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 33-204 del 12/06/2000;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 39 del 03/04/2001, la Variante parziale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha fatto pervenire alla Provincia, in data 04/05/2001, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del suddetto settimo comma dell'art. 17;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 39/2001 di adozione e dagli elaborati tecnici allegati;

Rilevato che la Variante in oggetto propone delle modifiche normative e cartografiche, tra le quali si evidenziano:

- l'inserimento di limitazioni di carattere idrogeologico per le aree colpite dall'evento alluvionale dell'ottobre scorso, nonché:
- modifiche ed adeguamenti alle aree destinate a servizi pubblici;
- aumento dell'indice di edificabilità per la destinazione ricettiva nell'area a servizi speciali *Sr**;
- l'inserimento della destinazione d'uso residenziale (per una quota non superiore al 30%) nell'area *Bp2*;
- l'inserimento della destinazione ricettiva nelle aree a destinazione produttiva e terziaria-commerciale *CpI*;
- nell'area *TE2* si prevedono nuovi "*usi consentiti*" e si specifica che le aree da riservare all'uso pubblico per servizi sono da considerarsi al lordo della viabilità di progetto;
- la possibilità di considerare, nel computo della SLP, le tettoie o i capannoni esistenti, anche aperti su quattro lati, se legittimamente concessi e se sono stati corrisposti gli oneri di urbanizzazione;

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione, la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 17/06/2001;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 08/06/2001;

Rilevato che, con separato provvedimento, vengono presentate delle osservazioni, in ordine:

- al riscontro che la Variante in esame non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici e non consente una comprensione chiara ed inequivoca dei suoi contenuti;
- alla necessità di valutare, in riferimento all'inserimento di limitazioni di carattere idrogeologico per le aree colpite dall'evento alluvionale dell'ottobre scorso, se le modifiche introdotte (che consentono diffuse operazioni di innalzamento delle quote del piano di imposta dei fabbricati, al fine di agevolare la loro messa in sicurezza), possano essere attuate con le procedure previste per le "varianti parziali", evidenziando, nel contempo, la necessità di considerare uno scenario di rischio che preveda la concomitanza di eventi

- tipologicamente diversi (es. 1994 e 2000), che andrebbero a creare situazioni di dissesto oggettivamente critiche per la pubblica incolumità e le strutture e infrastrutture presenti;
- alla necessità di riconsiderare, nell'ambito dell' *"Area di trasformazione già a servizi con destinazione a terziario di tipo espositivo ed in parte residenziale"*, la possibilità di computare le superfici destinate alla viabilità tra le aree da riservare a servizi pubblici, in quanto in contrasto con i disposti dell'art. 21 della L.R. n. 56/77;
 - alla necessità di dimostrare, in riferimento alla proposta di inserire, all'art. 28 - 5 - 2 delle N.T.A. del P.R.G.C., la destinazione residenziale *"... per una quota non superiore al 30% del totale ..."*, in quale modo non si produrrà incremento della capacità insediativa del Piano regolatore vigente;
 - alla necessità di provvedere alla modifica degli elaborati in conseguenza della soppressione della modifica n. 17;
 - alla opportunità di consentire, all'art. 28 - 11 - 1 delle N.T.A. del P.R.G.C., di computare nella SLP la superficie delle tettoie aperte (anche su quattro lati) in ambito agricolo;
 - all'opportunità, per quanto attiene infine la zona industriale di espansione *CpI*, di inserire disposizioni che vietino l'accesso diretto all'area dall'anello tangenziale/autostradale, al fine di tutelare la scorrevolezza del traffico di interesse sovracomunale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Moncalieri, adottato con deliberazione del C.C. n. 39 del 03/04/2001, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, in quanto non ancora vigente e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia a conoscenza; si rimarca tuttavia che sui contenuti della Variante parziale permangono forti perplessità in merito alle scelte sull'assetto idrogeologico, in particolare per quanto riguarda la coerenza di alcune delle soluzioni proposte rispetto al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dell'Autorità di Bacino del Po;
2. di dare atto che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa, con le quali si evidenzia, tra l'altro, la necessità di valutare con attenzione se la Variante in esame può essere considerata "parziale";
3. di trasmettere al Comune di Moncalieri, la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

L'Assessore Anziano - Presidente f.f.
f.to L. Rivalta